

*Translatio iudicii internazionale: art. 15 reg. 2201/2003. Una applicazione pratica*

Trib. Vercelli, sez. I civ., ordinanza 18 dicembre 2014 (Pres. Marozzo, rel. Fiengo)

**Art. 15 Reg. 2201/2003 – Trasferimento del processo per ragioni di «opportunità» - Condizioni legittimanti l'istituto – Trasferimento della residenza abituale dei minori, nelle more del processo**

*L'art. 15 del Reg. 2201/2003 prevede una "eccezionale" forma di dismissione discrezionale della competenza ispirata alla dottrina anglosassone del forum non conveniens. Il trasferimento d'ufficio della competenza giurisdizionale ad altro Stato può, in particolare, essere disposto nel caso in cui, nel corso della procedura pendente nello Stato a quo, i minori coinvolti nel processo abbiano definitivamente modificato la loro residenza abituale, fissando la dimora in altro Stato: in questo caso, è opportuno il trasferimento della causa al giudice dello Stato ad quem, previa audizione delle parti, per acquisire il loro consenso.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Omissis

Con sentenza non definitiva depositata in data odierna è stata pronunciata la separazione dei coniugi V e B. Nel presente giudizio l'attrice ha anche chiesto disporsi in proprio favore l'affido esclusivo dei figli minori ..., nato in .. (Romania), il ..2001 e . . ., nato in .. (Romania), il ..2004, minori già affidati in via esclusiva a sé con provvedimento presidenziale in data 25.7.2012.

Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita a mezzo fax comunicazione in data 8.7.2014 con la quale il Consorzio intercomunale di servizi di ..., ha rappresentato che: "verificato che la signora V, madre dei minori risulta risiedere in .., si è provveduto a convocarla per un primo incontro di conoscenza in data ..2014; a tale colloquio la signora non si è presentata; è seguita una seconda convocazione in data ..2014, ma la seconda lettera è tornata al Servizio con notizia di trasferimento (...). Per quanto riguarda i minori, si è appreso dall'Anagrafe di Vercelli, che la madre avrebbe chiesto la cancellazione della loro residenza, per emigrazione presso la nonna materna in Romania". La relazione dei Servizi è stata confermata anche dalla V, la quale, in comparsa conclusionale, ha riferito che i figli minori sono, all'incirca dal mese di agosto/settembre 2013, presso la nonna materna in Romania.

Nonostante il trasferimento dei figli all'estero, considerato il disinteresse del padre, l'attrice ha insistito nella domanda di affidamento esclusivo.

Occorre preliminarmente osservare come sussiste la giurisdizione italiana con riferimento al caso concreto atteso che, al momento della proposizione della domanda, ... e .. .. erano residenti in Italia, nel circondario di questo Tribunale. È pertanto rispettata la previsione

dell'art. 8 del regolamento CE n. 2201/03 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che (nel seguire la scelta già adottata dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori) così dispone: "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi".

La norma codifica il criterio della vicinanza quale criterio che (come espressamente previsto anche al considerando 12 del medesimo regolamento) appare maggiormente conforme all'interesse superiore del minore (interesse tutelato anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, alla luce dell'art. 51 della medesima Carta, deve ritenersi applicabile al caso concreto in via diretta, venendo in rilievo –anche con specifico riferimento proprio al regolamento CE 2201/03- questioni concernenti l'attuazione del diritto dell'Unione –in termini, Corte di giustizia dell'Unione europea, 22 dicembre 2010, C-491/10, Aguirre Zarraga, Corte di giustizia dell'Unione europea, 5 ottobre 2010, C-400/10, J. McB-) e pone altresì il generale principio della perpetuatio fori.

Lo stesso regolamento CE 2201/03, nel perseguire il superiore interesse del minore, contiene tuttavia alcune deroghe al principio della perpetuatio fori.

Per quanto qui interessa viene in rilievo l'art. 15 del regolamento il quale, secondo una scelta anomala avuto riguardo al complessivo sistema dei regolamenti comunitari in materia di diritto internazionale privato, prevede una "eccezionale" forma di dismissione discrezionale della competenza che, come osservato in dottrina e giurisprudenza (T. Milano, sez. IX, 11.2.2014, in *ilcaso.it*), appare ispirata alla dottrina anglosassone del *forum non conveniens*.

Con riferimento al caso concreto sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 15.1 del regolamento.

In particolare, esiste la giurisdizione di questo Tribunale, atteso che, come detto, al momento della proposizione della domanda i minori avevano in Italia la propria abituale residenza.

Sussiste altresì un legame particolare tra i minori ed il giudice di altro Stato membro, ricorrendo l'ipotesi disciplinata al paragrafo 3, lettera a) dell'articolo 15.

In proposito è appena il caso di segnalare come la nozione di "residenza abituale" del minore, non definita dal legislatore europeo, è stata elaborata dal giudice di Lussemburgo il quale, avvalendosi dell'interpretazione autonoma, ha ritenuto che la residenza abituale deve essere individuata alla luce delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie; in particolare, secondo la Corte di giustizia "oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del

luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (Corte di giustizia dell’Unione europea, 22 aprile 2009, C-523/07, A. C.).

Ebbene, nel presente giudizio è emersa (peraltro solo a fronte di un’iniziativa disposta d’ufficio) la sola circostanza della presenza dei minori in Romania presso la nonna materna (in località non ancora nota) dai mesi di agosto/settembre 2013.

Pur disponendo di limitatissimi elementi, questo Tribunale ritiene che la presenza di .. e .. nel territorio rumeno da oltre un anno, la verosimile frequentazione della scuola in tale territorio e lo stabile inserimento nel contesto della famiglia d’origine dell’attrice consentono di ritenere che i minori risiedono ormai stabilmente in Romania.

Sussiste infine l’interesse superiore del minore alla trattazione del procedimento da parte del giudice rumeno. Appare maggiormente conforme all’interesse del minore che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale siano adottate dal giudice dello Stato in cui il minore effettivamente risiede; tale giudice, infatti, meglio di ogni altro è in grado di acquisire (per lo più tramite i servizi sociali) quegli elementi che consentono di comprendere in modo pieno le esigenze del minore, sì da meglio elaborare il contenuto dell’emanando provvedimento. Tanto è a dirsi, a maggior ragione, ove si consideri che il minore è persona in età evolutiva; ne discende la necessità (alla quale può far efficacemente fronte il solo giudice della residenza effettiva) di monitorare costantemente la formazione della sua personalità e l’evoluzione dei rapporti con ciascuno dei genitori e dei parenti presso i quali il minore eventualmente viva, sì da assicurare (in tempi ristretti) anche le necessarie modifiche del provvedimento adottato.

Le considerazioni sin qui svolte appaiono ancora più fondate ove si tenga presente, con riferimento al presente giudizio, che il trasferimento dei minori all’estero è stato accertato solo dopo molti mesi e per effetto di un’iniziativa officiosa. Nessuna allegazione è stata in proposito svolta da parte della madre la quale, confermando ulteriormente il proprio comportamento poco collaborativo, non si è presentata presso i Servizi sociali che, pure, dietro incarico di questo Tribunale, l’avevano convocata.

Sussistendo i presupposti di cui all’art. 15.1 del regolamento CE 2201/03, questo Tribunale ritiene opportuno richiedere al giudice rumeno di assumere la competenza in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale (art. 15.1, lett. b). A tale scopo, essendovi un’iniziativa della sola autorità giurisdizionale, è tuttavia necessario, ai sensi dell’art. 15.2 regolamento CE 2201/03, acquisire il consenso dell’attrice, unica parte costituita.

Il procedimento deve quindi essere rimesso in istruttoria con convocazione della V ad imminente udienza, dovendo altresì precisarsi che, in caso di dissenso in ordine alla translatio iudicii dovrà comunque procedersi -anche alla luce del regolamento CE 1206/01 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale- all’assunzione di elementi necessari ai fini dell’adozione di una decisione conforme all’interesse dei minori.

Acquisite le informazioni in ordine al luogo di residenza dei minori si provvederà altresì agli incombeni eventualmente necessari ai sensi dell'art. 34 D. P. R. 200/1967

P.Q.M.

- 1) rimette la causa in istruttoria;
  - 2) dispone la comparizione personale di V all'udienza del 8.1.2015, ore 10:15, innanzi al G. I., dott. Giuseppe Fiengo.
- Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 18.12.2014.  
Si comunichi.